

**AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI**  
**CATANIA SPA**

**CAPITOLATO DI POLIZZA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE  
DEI VEICOLI A MOTORE (AUTOBUS, AUTOVETTURE,  
MOTOCICLI, AUTOCARRI, TRATTORI, TARGHE PROVA)**

**GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO FURTO E ATTI VANDALICI**

**31/01/2013 – 30/01/2014**

**A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, esercente attività collaterali quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale.

**B) OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

Il contratto, valido per un anno, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014, ha come oggetto la copertura assicurativa dei mezzi indicati negli elenchi allegati (inclusi i terzi trasportati), per i seguenti rischi:

- RCA autobus vetture di servizio e targhe prova amministrata a libro matricola
- Incendio autobus
- Incendio e furto vetture di servizio
- Atti vandalici

**Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****1.1 PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

**1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il contratto di assicurazione ha decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa una proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso aumenti a qualsiasi titolo.

**1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO**

È facoltà del Contraente richiedere alla Società assicuratrice prima della decorrenza del contratto il frazionamento del pagamento del premio.

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale 3%
- 2) quadrimestrale 4%
- 3) trimestrale 5%

**1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E SOCIETÀ ASSICURATRICE**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### 1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Si conviene altresì che a richiesta del Contraente il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione di impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

### 1.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

### 1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative.

### 1.8 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Catania.

### 1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. ed evoluzione regolamentare ISVAP.

### 1.10 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati nella polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed altri soggetti eventualmente indicati nella polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

### 1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

**Art. 2 - ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE**

(Ai sensi della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni)

**2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'impresa assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dal libro matricola allegato che forma parte integrante della polizza.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente.

**2.2 RISCHI INCLUSI**

La garanzia copre anche:

- 1) La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente;
- 2) La responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- 3) I danni causati ai passeggeri nel momento della salita e discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle anche durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 4) I sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi.

Qualora in polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "rischio statico" ossia copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

- 5) I danni derivanti dai servizi di eventuale noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del D. Legislativo 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se i veicoli sono guidati da persone non

dipendenti dal Contraente;

- 6) I danni derivanti da impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- 7) I danni derivanti da impiego degli autobus e/o dagli appositi trattori per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- 8) I danni arrecati agli animali anche se trasportati sui veicoli;
- 9) I danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- 10) I danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo.
- 11) La responsabilità civile per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 12) La responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- 13) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

14) PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA:

la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'istruttore, l'allievo conducente anche quando è alla guida;

15) PER AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI ED AUTOBUS:

la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;

16) PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CICOLAZIONE:

la responsabilità del Contraente e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 15, 16 i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti



nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'Assicurazione non comprende i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano.

### 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

#### L'assicurazione non è operante:

- 1) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- 2) Nel caso di veicoli con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- 3) Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- 4) Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 5) Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti di leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- 6) Nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- 7) Se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 8) In caso di dolo del conducente;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma; Comunque l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente se al momento del sinistro il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata.



#### 2.4 RILASCIO DEI CONTRASSEGNI - SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI E CONTRASSEGNI

La Compagnia provvederà tempestivamente alla consegna dei contrassegni all'Assicurato entro 24 ore prima della decorrenza del periodo della garanzia assicurativa.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità.

#### 2.5 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili anche nel caso di azioni legali proposte direttamente nei confronti dell'Assicurato, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa su richiesta del contraente può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273. Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'impresa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, sanzioni amministrative né delle spese di giustizia penale.

#### 2.6 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUALE

Per i mezzi indicati con asterisco nell'elenco allegato (colonna RCA), il premio annuale è calcolato per veicolo assicurato.

#### 2.7 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione di contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, nel caso di vendita, distruzione, demolizione furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri e che il parco veicolare, nel corso dell'annualità assicurativa, è soggetto a mutamenti, sono espressamente consentite le temporanee inclusioni ed esclusioni dei veicoli dal libro matricola. Per le esclusioni, il tempo minimo viene fissato in giorni 30; qualora le esclusioni dovessero interessare un periodo inferiore ai suddetti 30 giorni, la Compagnia non attiverà alcun rimborso su tali brevi periodi. Per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R., dal fax o dall'email inviati dal Contraente. La regolazione del premio sarà effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio tassabile riscossa in più.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

## 2.8 SISTEMI V.E.D.R.

AMT Catania SpA ha come obiettivo, a supporto delle proprie attività di *risk management* e di riduzione dei livelli di sinistrosità connessi all'esercizio, il contenimento dei sinistri e delle denunce a questi relative.

Nell'ambito delle iniziative gestionali, l'Azienda ritiene opportuno offrire alla Compagnia assicuratrice che si aggiudicherà la gara la disponibilità ad installare sui propri autobus ed eventualmente anche sui veicoli ausiliari sistemi tecnologici finalizzati alla verifica ed al monitoraggio dei sinistri.

Tali sistemi devono appartenere alla classe di prodotti denominati "Registratori Dati Video su Evento", sono identificati in ambito internazionale mediante l'acronimo V.E.D.R (Video Event Data Recorder) e presentano la funzione di produrre registrazioni visive atte a meglio chiarire le dinamiche degli incidenti, unitamente ad altri dati ausiliari quali data e ora, velocità, coordinate geografiche, ecc.

La scelta della Compagnia dovrà cadere su sistemi, idonei al montaggio su autobus urbani, che posseggano le certificazioni previste dalle leggi vigenti e che producano il mantenimento della registrazione delle immagini in funzione dei valori di decelerazione del veicolo o di altre metodologie che possano presupporre l'avvenuto incidente. Le immagini registrate, da mettere a disposizione anche dell'Azienda, devono riguardare un idoneo intervallo di tempo, sia antecedente sia successivo all'incidente.

È opportuno che vengano installate telecamere sia per la visualizzazione dell'eventuale incidente con altri veicoli, sia per la visualizzazione, in particolare, delle cadute degli utenti all'interno dell'autobus a causa di brusche frenate.

Laddove la Compagnia aggiudicataria manifestasse la propria disponibilità in sede di gara, l'Azienda assicurerà la realizzazione di tutte le procedure organizzative necessarie alla gestione dei dati prodotti dal sistema, con particolare riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy e dall'osservanza di quanto prescritto all'art. 4 della L.300/1970 e s.m.i. Al tempo stesso l'Azienda si impegnerà ad offrire il massimo grado di collaborazione per le attività tecniche relative all'installazione degli apparati di bordo e dei dispositivi informatici necessari all'acquisizione ed alla registrazione dei dati prodotti dal sistema.

La Compagnia, nel manifestare la propria disponibilità, assume l'impegno a sostenere ogni onere connesso all'installazione, alla manutenzione ed alla disinstallazione del sistema. Al tempo stesso, restano a carico della Compagnia aggiudicataria gli eventuali oneri connessi alla formazione del personale ed alle procedure di acquisizione dei dati da parte della stessa.

Si evidenzia che l'implementazione di un sistema V.E.D.R. nei termini sopra descritti **non costituisce elemento di valutazione delle offerte** presentate in sede di gara e pertanto le Compagnie partecipanti hanno la più ampia libertà decisionale in merito.

## 2.9 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La compagnia di Assicurazione dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri del Contraente, in relazione all'entità e alla tipologia dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali. A tal proposito dovrà indicare una sede locale cui fare riferimento per le necessità di cui sopra.

## 2.10 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio, e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n.39.

La denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

#### 2.11 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati aderenti all'Unione Europea.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

#### 2.12 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 cod. civ. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

#### 2.13 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Alla scadenza del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero di contratto di assicurazione
- la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;
- la firma dell'assicuratore:

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di proroga del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola, l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

#### 2.14 MASSIMALI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

€ 10.000.000,00	per danni a persone
€ 5.000.000,00	per danni a cose

## **Art. 3 – GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI**

### **3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti, subiti dai veicoli identificati con asterisco nell'allegato (elenco veicoli a motore), ivi comprese le parti di ricambio, gli accessori di serie, nonché gli accessori stabilmente fissati, gli accessori e le parti non stabilmente fissati utilizzati per la movimentazione dei veicoli (es. batterie sotto carico etc.), i dispositivi di bordo installati sui veicoli facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana conseguenti a:

- 1) Incendio e/o Furto sia totale che parziale: limitatamente alla garanzia Furto, quest'ultima non è operante per i veicoli appartenenti al settore autobus;
- 2) Atti dolosi di terzi, atti di vandalismo di terzi ed eventi naturali (uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine).

L'Assicurazione comprende anche la rapina (sottrazione di cose mediante violenza a persone o minacce).

Sono parificati ai danni da furto o rapina quelli causati ai veicoli nell'esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati) o dalla circolazione dei veicoli avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo degli stessi a seguito di furto o rapina.

L'Impresa risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dei veicoli assicurati possono cagionare ai veicoli stessi, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Sono inclusi nella garanzia le spese di sgombero dei residui del sinistro;

La garanzia prestata si intende operante anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei depositi di proprietà e/o gestiti dal Contraente. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di € 300,00.

### **3.2 ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non comprende i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle



atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e frane.
- d) determinati od agevolati da dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

Per i veicoli provvisti di teloni i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

### 3.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio dei veicoli assicurati. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia possesso dell'Assicurato e del Contraente.

La Società pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di € 516.457,00.

### 3.4 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo;
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

In caso di sinistro l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSNN (art. 122 D. Lgs. 209705)

### 3.5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società entro otto giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione di circostanze, modalità e cause del fatto.

In caso di furto o rapina l'assicurato deve presentare denuncia alla competente Autorità ed inoltrarne alla Società copia vistata.



### 3.6 RIPARAZIONE DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo danneggiato prima di aver ricevuto il relativo indennizzo.

### 3.7 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese sostenute a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'impresa salvo che l'impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio perde il diritto al risarcimento.

### 3.8 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

### 3.9 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Nel caso di disaccordo sulla indennizzabilità del danno, le Parti sono libere di far valere i loro diritti avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### 3.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri dell'Impresa.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri dell'impresa i seguenti documenti:

- 1) il certificato dello stato giuridico attuale, l'estratto cronologico generale integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
  - 2) il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- L'indennizzo è corrisposto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

### 3.11 RITROVAMENTO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito la Società ai quali è stato assegnato il contratto.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla liquidazione, dell'indennizzo l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati dall'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura; l'Assicurato stesso ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

### 3.12 DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di Sinistro l'impresa è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

L'Impresa tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in polizza, salvo il caso di dolo o colpa.

### 3.13 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, il valore del veicolo al momento del sinistro si determina riferendosi alla quotazione della rivista "Quattroruote" relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, alla quotazione di "Eurotax", a quella riportata su riviste specializzate o a quella di mercato.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per

modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Per gli accessori non di serie l'Assicurato dovrà dare dimostrazione del rispettivo valore.

Se viene indicato in polizza un valore del veicolo inferiore alla quotazione della rivista "Quattroruote" o, in mancanza, alla quotazione di "Eurotax", riviste specializzate o a quella di mercato, la Società in caso di sinistro cui non consegua la perdita totale del veicolo risponde dei danni e delle spese in ragione della proporzione tra il valore così determinato ed il valore assicurato.

In caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario.

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341-1342 C.C.**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

- 1.2 Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione
- 1.8 Foro competente
- 1.11 Interpretazione del contratto
- 2.4 Rilascio dei contrassegni - Sostituzione dei certificati e contrassegni
- 2.7 Polizza a libro matricola
- 2.8 Sistemi V.E.D.R.

L'Assicuratore

L'Assicurato

## MODULO OFFERTA SEZIONE 1

Costituente parte integrante del capitolato "RCA Veicoli a motore (autobus, autovetture, motocicli, autocarri, trattori, targhe prova) Garanzie aggiuntive Incendio, Furto e Atti vandalici."

**CONTRAENTE:** AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

**DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto ha la durata di anni uno, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

### SEZIONI ASSICURATE:

art. 2 RCA (autobus, vetture di servizio, motocicli e quant'altro)

art. 3 (Incendio autobus e incendio/furto vetture di servizio, motocicli e quant'altro)

Atti vandalici

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati indicati nell'elenco degli automezzi allegato.

### OFFERTA ECONOMICA RCA:

premio imponibile .....	= € .....
imposte .....	= € .....
premio lordo annuo .....	= € .....
s.s.n. ....	= € .....

### OFFERTA ECONOMICA FURTO/INCENDIO

premio imponibile .....	= € .....
imposte .....	= € .....
premio lordo annuo .....	= € .....

### OFFERTA ECONOMICA ATTI VANDALICI

premio imponibile .....	= € .....
imposte .....	= € .....
premio lordo annuo .....	= € .....

### OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA RCA + FURTO/INCENDIO + ATTI VANDALICI

premio imponibile .....	= € .....
imposte .....	= € .....
s.s.n. ....	= € .....
Totale premio lordo annuo .....	= € .....

### ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami relativi alle sezioni cui si riferisce l'offerta, ai sensi degli artt. 13 e segg. del Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

Data

Firma